

REGOLAMENTO (CE) N. 2744/95 DEL CONSIGLIO

del 27 novembre 1995

relativo alle statistiche sulla struttura e sulla ripartizione delle retribuzioni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 213,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, per assolvere i compiti affidatili, la Commissione deve conoscere la situazione e l'evoluzione delle retribuzioni negli Stati membri della Comunità, per quanto riguarda sia le variazioni delle retribuzioni in funzione della struttura della manodopera, sia la ripartizione dei lavoratori dipendenti secondo il livello retributivo;

considerando che lo sviluppo della Comunità e il funzionamento del mercato interno rendono sempre più necessario disporre di dati comparabili sulla struttura delle retribuzioni, segnatamente quale strumento per analizzare i progressi in direzione di una maggiore coesione sociale ed economica e per ottenere comparazioni attendibili tra gli Stati membri e le regioni della Comunità;

considerando che il metodo migliore per valutare la situazione per quanto riguarda la struttura e la ripartizione delle retribuzioni consiste nell'elaborare statistiche comunitarie sulla struttura delle retribuzioni, utilizzando definizioni e metodi armonizzati, come già avvenuto nel 1966, 1972, 1974 e 1978 a norma dei regolamenti n. 188/64/CEE⁽¹⁾, (CEE) n. 2395/71⁽²⁾, (CEE) n. 178/74⁽³⁾ e (CEE) n. 495/78⁽⁴⁾ rispettivamente;

considerando che, a causa dei mutamenti che si producono nella struttura della manodopera e nella ripartizione delle retribuzioni, in particolare per quanto riguarda le attività economiche, i risultati delle precedenti indagini non rispecchiano più la realtà e non coprono tutti gli Stati membri;

considerando che i dati attualmente disponibili per l'insieme degli Stati membri rappresentano soltanto delle medie e non forniscono pertanto indicazioni né sulla relazione tra le retribuzioni e le caratteristiche individuali dei lavoratori dipendenti (in particolare età, sesso, qualifica professionale e anzianità di servizio), né sugli scarti tra le retribuzioni;

considerando che dati statistici in materia sono disponibili soltanto per alcuni Stati membri, precludendo con ciò

l'effettuazione di comparazioni valide; che occorre pertanto eseguire statistiche sulla struttura delle retribuzioni sulla base di definizioni comuni e di metodologie armonizzate;

considerando che, in ossequio al principio della sussidiarietà, alla definizione di standard statistici comuni che permettano di ottenere dati armonizzati si può procedere efficacemente soltanto a livello comunitario; che la loro successiva applicazione avverrà in ogni singolo Stato membro sotto la responsabilità degli organismi e delle istituzioni preposte all'elaborazione di statistiche ufficiali;

considerando che, ai sensi della decisione 93/464/CEE⁽⁵⁾, l'elaborazione di statistiche comunitarie sulla struttura delle retribuzioni costituisce una delle azioni prioritarie del programma statistico 1993-1997;

considerando che appare opportuno prevedere deroghe per taluni Stati membri al fine di tener conto di particolari difficoltà da essi incontrate nella raccolta di certi tipi di informazioni, sempre che non vi siano ripercussioni sulla qualità delle informazioni statistiche;

considerando che il comitato del programma statistico istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio⁽⁶⁾ ha espresso parere favorevole sulla proposta della Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Disposizioni generali

Gli Stati membri e la Commissione, nelle rispettive sfere di competenza, elaborano statistiche comunitarie sulla struttura e sulla ripartizione delle retribuzioni della totalità dei lavoratori dipendenti, nelle sezioni delle attività economiche definite all'articolo 3.

Articolo 2

Periodo di riferimento

Le statistiche sono elaborate sulla base dei dati statistici relativi all'anno finanziario 1995 e per un corrispondente mese rappresentativo, fatte salve le disposizioni particolari menzionate nell'allegato.

(1) GU n. 214 del 24. 12. 1964, pag. 3634/64.

(2) GU n. L 249 del 10. 11. 1971, pag. 52.

(3) GU n. L 21 del 25. 1. 1974, pag. 2.

(4) GU n. L 68 del 10. 3. 1978, pag. 3.

(5) GU n. L 219 del 28. 8. 1993, pag. 1.

(6) GU n. L 181 del 28. 6. 1989, pag. 47.